

Legge regionale 14 luglio 1995 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

(Obiettivi prioritari)

1. In attesa della predisposizione ed approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è considerato prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi, tessuti e cellule staminali, per una piena consapevolezza dell'utilità della donazione, nel rispetto della legislazione nazionale vigente;

b) sostenere la qualificazione, nell'ambito della programmazione regionale di settore, delle strutture ospedaliere che svolgono attività di espanto, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali o che concorrono a tale attività ed in particolare dei Servizi di anestesia e rianimazione e di terapia intensiva;

c) attuare un'adeguata formazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle strutture di cui alla lettera b) nonché dei medici di base;

d) assicurare un coordinato funzionamento delle strutture sanitarie autorizzate o comunque interessate all'attività di espanto, prelievo e trapianto di organi, tessuti e di cellule staminali, nonché la disponibilità dei collegi medici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

(1)(2)(3)

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti con gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Note:

1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R.

16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

3 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.